

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 196/89 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 1989

che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 3310/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'articolo 6, terzo comma della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921; che l'applicazione di tale regime è prorogata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/88; che il Consiglio deve citare in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abolite;

considerando che l'applicazione di detto regime a favore dei vini lussemburghesi continuerà a presentare una certa importanza per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato;

considerando che, tenendo conto delle altre ragioni menzionate nel regolamento (CEE) n. 3310/75, occorre prorogare quest'ultimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 31 gennaio 1989 che figura all'articolo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3310/75 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 13.